

ARMANDO TALLONE

**UN FRAMMENTO ANTICO, CON CAPITOLI INEDITI,
DEGLI STATUTI DI ALESSANDRIA**

Tratto da

**RIVISTA DI STORIA ARTE ARCHEOLOGIA
PER
LE PROVINCE DI ALESSANDRIA E ASTI**

ALESSANDRIA
SOCIETA' DI STORIA ARTE E ARCHEOLOGIA
ACCADEMIA DEGLI IMMOBILI

(anno 1915 – fascicolo 2 – pp. 141/188)

Un frammento antico, con capitoli inediti, degli Statuti di Alessandria.

Gli Statuti di Alessandria sono di una notevole antichità, perchè, quantunque nella intestazione rechino l'anno 1297, come quello nel quale vennero riordinati,¹ tuttavia alcuni capitoli di essi si possono far risalire al secolo XII; ma contrariamente a quello che si verifica in moltissimi altri Comuni, che ci han conservato dei loro Statuti anche le copie manoscritte più antiche, per Alessandria l'unica fonte conosciuta fino ad alcuni anni or sono era sempre stata la sola redazione stampata, fatta nel 1547.²

In un lavoro, pubblicato nel 1902,³ Alessandro Lattes prese in esame un codice torinese, già segnalato alcuni anni prima da

¹ " *Hec sunt statuta siue capitula, et ordinamenta facta et approbata, et correcte concorditer . . . in Millemo 1297. Inditione decima.* "

² *Codex statutorum magnifice communitatis atque Dioecesis Alexandriae ad Reipublicae utilitatem noviter excusi, Alexandriae, MDXLVII.* Cfr. DUBOIN, *Raccolta per ordine di materia delle Leggi, Editti, Manifesti ecc.*, t. VII, vol. IX, 568, Torino, 1831; BONAINI, *Alcuni appunti per servire ad una bibliografia degli Statuti italiani*, 143, in *Annali delle Università toscane*, I, II, Pisa, 1851; BERLAN, *Statuti italiani*, Saggio bibliografico con giunta di N. Barozzi, 2 e XXXVII, Venezia, 1858; VALSECCHI, *Bibliografia analitica di Statuti italiani*, I: *Alessandria della Paglia*, 7, Padova, 1862; MANZONI, *Bibliografia degli Statuti, Ordini e Leggi dei Municipii italiani*, I, 6, Bologna, 1876; MANNO, *Bibliografia storica degli Stati della Monarchia di Savoia*, II, sotto la voce *Alessandria*, in *Biblioteca storica italiana*, III; JACHINO, *Storiografia Alessandrina*, 13, nota 76, Alessandria, 1900 (estratto dalla *Rivista di Storia, Arte, Archeologia della Provincia di Alessandria*); CAVAGNA SANGIULIANI, *Statuti italiani, riuniti ed indicati*, I, 12, Pavia, 1907; FONTANA, *Bibliografia degli Statuti dei Comuni dell'Italia superiore*, I, 18, Torino, 1907. Alcuni estratti si trovano in DUBOIN, IX, XI, 755, Torino, 1833. In VALSECCHI, 40 e segg., vi è l'indice di tutti i capitoli.

³ *Alcuni capitoli inediti degli Statuti di Alessandria*, in *Miscellanea di Storia italiana*, edita dalla Deputazione di Storia patria, III, VII 313 e seg., Torino, 1902. Il ms. è nella Nazionale di Torino.

Federico Patetta,¹ contenente una gran parte di tali Statuti; codice assai importante perchè più corretto, e in alcuni luoghi anche più completo, dell'edizione, con parecchi capitoli inediti, che non si trovano in questa.

L'importanza di questo codice è certamente notevole, sia per le sue parti inedite, sia per le numerose varianti, le quali, insieme con quelle, indicano chiaramente che esso deriva da una fonte diversa da quella che servi — o da quelle che servirono — all'edizione; ma esso non ha il pregio dell'antichità, perchè non è di molto anteriore alla redazione stampata.²

Non meno importante per le differenze con gli Statuti a noi noti, ma assai più antico del codice torinese, è il frammento del quale mi propongo di dare notizia; benchè disgraziatamente degli Statuti alessandrini esso non contenga che una piccola parte, non essendo, di essi, che un semplice estratto, e, inoltre, alcuni fogli di esso siano andati perduti.

Nel ricchissimo Archivio comunale di Moncalieri, ora in via di riordinamento, insieme con alcuni frammenti di statuti antichi inediti moncalieresi, trovasi un fascicoletto cartaceo, contenente appunto una parte del libro V degli Statuti di Alessandria, quelli relativi al « registro » o notificazione dei beni.³

Il fascicoletto, di cm. 20,5×28, consta di dieci carte, intieramente riempite, sul *recto* e sul *verso*, da scrittura della prima metà del secolo xiv. Le carte sono numerate, sul *recto*, con numeri romani che vanno dal vi al xv; originariamente quindi il fascicolo doveva contenere, in principio, cinque altre carte almeno. Siccome poi la cucitura interna, che dovrebbe essere

¹ *Le Ordalie. Studio di storia del Diritto e scienza del Diritto comparato*, 425, nota 1, Torino, 1890.

² Il LATTES, 315, dice che la scrittura è del principio del secolo xvi; però nell'*Inventario dei Codici superstiti greci e latini antichi della Biblioteca Nazionale di Torino*, 571, Torino, 1904 (in *Rivista di Filologia ed istruzione classica*, XXXII), è detto che il codice, prima segnato I, III, 42, è del secolo xv con aggiunte del secolo xvi. Un attento esame del ms. conferma questa opinione.

³ Il riordinamento dell'Archivio sarà prossimamente compiuto. Questo fascicolo, unito insieme con altri frammenti e sotto l'indicazione generica di « Frammenti di Statuti moncalieresi », era stato posto dapprima nella *Serie generale*, n. 2058; a riordinamento ultimato sarà posto con un numero a parte nella *Serie S*.

a metà dell'attuale fascicolo, cioè tra i fogli x e xi, si trova invece tra i fogli xii e xiii, ed alla fine si vede che quattro fogli mediante un taglio sono stati asportati; così per ricostruire il fascicolo quale doveva essere in origine, bisognerebbe aggiungere i quattro fogli asportati in fine, cioè i fogli xvi-xix; i cinque mancanti in principio, cioè i fogli i-v, e probabilmente altri cinque in fine; facendo risultare il fascicolo ricostruito di 24 carte, diviso in metà, cioè tra i fogli xii e xiii, dalla cucitura. Il fascicolo è cucito in due punti del dorso, invece che con un filo, con una sottile striscia di pergamena, raccomandata, internamente ed esternamente, a due striscie pure di pergamena, alquanto più larghe, che servono da contrafforte. Il testo incomincia con un capitolo contrassegnato in margine dal numero xv e intitolato " *de eodem* „, che corrisponde, salvo poche varianti non sostanziali ma solamente di forma, al capitolo — del libro v — intitolato " *De pensionibus in suo scripto denotandis* „,¹ che trovasi a pag. cxlix dell'edizione.

La numerazione dei fogli, la quale incomincia solo col n. 6, e quella dei capitoli, che incomincia col n. 15; la cucitura stessa, che, dal modo con cui ci si presenta, esclude che insieme con questo fossero uniti altri fascicoli simili, mostrano chiaramente che questo è un fascicolo a sè, cioè un estratto degli Statuti, fatto con qualche scopo determinato, che in origine doveva contenere il libro quinto di essi, o forse anche solamente la prima parte del libro quinto, poichè la seconda si riferisce ad un argomento affatto diverso.² I fogli mancanti in principio contenevano quattordici capitoli, cioè tutta la materia precedente del libro quinto, che nell'edizione è distribuita invero in quindici capi e non in quattordici; ma forse — se la coincidenza non è fortuita³ — qualcuno dei capi contenuti nella parte mancante del nostro manoscritto, sotto un medesimo titolo avrà abbracciato due capitoli che nell'edizione sono invece distinti.

¹ Questo capitolo in VALSECCHI, 52, è dato sotto il n. 16.

² La prima riguarda il " Registro „ o notificazione dei beni, la seconda riguarda gli eretici, con bolle pontificie sull'argomento.

³ La coincidenza può essere fortuita perchè le grandi differenze che si riscontrano fra l'edizione e la parte del ms. che ci è rimasta potevano essere anche nella parte di questo che è perduta.

La scrittura è alquanto scorretta, ma molti errori, più che ad ignoranza dell'ortografia, appaion dovuti in parte a semplice distrazione, in parte alla fretta dello scrittore. Troviamo infatti parole abbreviate senza avere segno alcuno di abbreviazione, come, ad esempio, in principio di molti capitoli un semplice *or* per *ordinatum* o *ordinauerunt*;¹ una semplice *m* per indicare la prima sillaba del verbo *mensurare* e del sostantivo *mensura*;² molte *m* ed *n* tralasciate, nel corpo delle parole, senza segno corrispondente;³ *ipi* ovvero *iporum* per *ipsi* ed *ipsorum*;⁴ *tporalibus* invece di *temporalibus*;⁵ *huerit* per *habuerit*,⁶ e simili;⁷ troviamo abbreviazioni arbitrarie, come *e* per *et*,⁸ *anç* per *ançiani*,⁹ ed alcune altre;¹⁰ infine veri e propri errori, ma non tutti di grande importanza. I più di questi, infatti, o non offendono il senso, perchè sono semplicemente scambi o dimenticanze di consonanti o vocali,¹¹ o ripetizioni di parole o di frasi;¹² o sono dimenticanze di qualche parola, ma il senso generale suggerisce facilmente la correzione da farsi¹³ e l'omissione non ha altra conseguenza che quella di attestarci una volta di più la fretta con cui questo estratto degli Statuti fu compilato.

Di qualche errore più grave discorreremo più sotto.

¹ Capitoli 16-19, 25, 32, 33, 35-37, 41, 42, 46-51, 53, 54, 57, 61, 64-66, 68.

² Capitoli 44, 45.

³ Capitoli 23, 24, 28, 30, 32, 35, 39, 43, 44, 45, 58.

⁴ Capitoli 59, 65.

⁵ Cap. 21.

⁶ Cap. 23.

⁷ Cap. 40: *souendo* per *soluendo*; 43: *contactum* per *contractum*; 44: *singla* per *singula*.

⁸ Capitoli 25, 36, 37, 61.

⁹ Due volte nel cap. 45.

¹⁰ Cap. 27: *quā* per *quantitatis*; 30: *p̄s* per *presens*.

¹¹ Cap. 15: *terrotorium* per *territorium*; 50: *oriletur* per *oriretur*; 51: *exgatur* per *exigatur*, ecc.

¹² Cap. 15: *Rebus Rebus*; 26: *debere debere*; 27: *uel alicuj uel alicuj* in due luoghi; 30: *de ipsa quantitate de ipsa quantitate*; 32: *quam quam*; 33: *si ille penes quem si ille penes quem*; 40: *et illud Jus competat et illud Jus competat*; *dictj minores dictj minores*; 44: *mensuratores ad mensuratores ad*; 45: *omnia omnia*; 59: *et quilibet et quilibet*. Una sillaba ripetuta nel cap. 15: *perpepetuas*; una lettera di più nel 39: *aliexandrie*.

¹³ Cap. 21: *quod [si] aliquis exstimauerit*; 31: *ordinatum est quod [si quis] celauerit*.

*
**

Se si procede a un raffronto tra il nostro manoscritto e l'edizione del 1547, le differenze che si riscontrano fra le due redazioni sono così numerose e così profonde, che fanno concludere, senza timore di errare, che esse provengono da due fonti profondamente diverse. Vi sono bensì alcuni capitoli quasi perfettamente identici nelle due redazioni; qualche capitolo del manoscritto pare bensì a tutta prima legittimare la supposizione che lo scrittore abbia soltanto cercato di dare un sunto della materia che è contenuta nel capitolo corrispondente dell'edizione¹ — il che servirebbe altresì a giustificare l'ipotesi fatta più avanti circa il motivo per cui il manoscritto si trova nell'Archivio di Moncalieri —; ma questo non si verifica dappertutto, perchè in alcuni avviene precisamente il contrario,² e inoltre alcuni capi del manoscritto mancano affatto nella redazione stampata, come alcuni, che nella stampa trovansi intercalati tra i capitoli contenuti anche nel manoscritto, mancano in questo. Ora, siccome non si può credere che l'editore abbia voluto, di alcuni capitoli, dare semplicemente il riassunto, ed abbia di deliberato proposito tralasciato di pubblicarne altri non meno importanti, bisogna per forza concludere che la redazione manoscritta e quella stampata derivano da due fonti diverse, tra le quali dovevano esistere le medesime differenze e le medesime analogie che esistono ora tra quelle.

Nelle parti nelle quali si rassomigliano, le due redazioni si integrano e si correggono vicendevolmente. Così in un luogo del capitolo segnato nel nostro manoscritto col numero xxxij, l'editore, non avendo saputo leggere nella sua fonte tre parole, le omise, lasciando nel testo una lacuna che il manoscritto ci

¹ Per es., nel cap. 17, dove sono indicate le cose da non mettersi nel "registro"; nel 18, contenente le pene contro coloro che fecero alienazioni di beni a persone esenti da foderò; nel 60, contenente le pene contro i compratori e i mutanti dopo fatta la consegna dei beni.

² Per es., nel cap. 23, relativo ai beni venduti dopo fatto il "registro"; nel 35, contenente la facoltà da attribuirsi al podestà e altri magistrati di far inchiesta sulle cose non manifestate.

permette di colmare;¹ viceversa il manoscritto nel capitolo LVIII ne lasciò un'altra, che possiamo colmare leggendo il capo corrispondente della redazione stampata.² Col sussidio di questa possiamo fare altre correzioni notevoli alla redazione moncalierese.³

Cap. 17: " *res manuales domus* „; ed.: " *res minutas domus* „.

Cap. 18: " *alienationes . . . facte per aliquos* „; ed.: " *alienationem in aliquem* „.

Cap. 19, nel primo paragrafo: " *sestarium quod prestatur omni anno tempore pacis et guerre* „; ed.: " *sextarium frumenti quod* „.

Ibid., dopo il paragrafo relativo al *sestarium frumenti* in tempo di pace, l'edizione ha un paragrafo, che manca nel manoscritto, relativo al " *sextarium cicerorum faxolorum et fabarum ficti quod datur omni anno tempore pacis et guerre solidos .xx. terdonensium* „.

Ibid., in fine, dopo il paragrafo relativo al pepe, l'edizione ha un paragrafo, che manca nel manoscritto, per " *quelibet libra cere ficti que prestatur omni anno solidos xx terdonensium* „.

Cap. 21: " *post publicationem et aporationem Registorum* „; ed.: " *post publicacionem et apertionem registorum* „.

Ibid.: " *dictus enfiteota ipso Jure sit liberatus a prestatione dicti ficti et inde compellatur . . . Enfiteote Instrumenta omnia . . . Reddere* „; ed.: " *dictus emphyteota ipso iure sit liberatus a prestatione dicti ficti et dominus compellatur . . .* „.

Ibid.: " *finito tempore ficti prestatio et pensiones detrahantur . . .* „; ed.: " *finito tempore ficti prestationis et pensionis detrahatur . . .* „.

Cap. 25: " *Saluo eo quod si aliquis non teneretur nominare uel ponere in suo registro decimam sibi pertinentem*

¹ Edizione, pag. CLIV: " *Saluo eo quod pro ea parte quantitatis quam in extimo nominauerit habeat iura sua (et) [sanna et integra] in . . .* „.

² Ms., cap. 58: " *sit in arbitrio cognoscentis de fraudibus . . . Inspecta bo[n]itate et qualitate agrj [et loci] utrum sit fraus necne* „.

³ Cito solo gli errori contenuti nei capitoli non pubblicati in fine di questo lavoro.

de terris et possessionibus quas possuerit in suo Registro „; ed.: Saluo eo quod aliquis non *teneatur* nominare vel ponere in suo extimo decimam sibi pertinentem de terris *et* possessionibus . . . „.

Cap. 30: “ nec exemplum carte per aliquem modum, set Iudex *et* consul debeat „; ed.: nec exemplum carte *nec exceptionem* per aliquem modum sed Iudex *siue* consul debeat „.

Cap. 32: “ si quis . . . Jura ipsius Socedj . dixerit *se* ualere „; ed.: “ si quis . . . iura ipsius socedi dixerit *sibi* valere „.

Cap. 48: Il titolo “ *de Eodem* „ non è esatto. Più esatta l'edizione (cfr. in fine).

Cap. 53: “ ordinatum est quod nullus Iudex nullus laycus nulla alia persona „; ed.: “ ordinatum est quod nullus Iudex nullus laycus *nullus clericus* nulla alia persona „.

Cap. 59: “ et quod ipsas fraudes penas et multas et *bona* data „; ed.: “ et quod ipsas fraudes penas et multas et *banna* data „.

Ibid.: “ postquam uidebitur . . . *aliquam* commisisse fraudem „; ed.: “ postquam uidebitur . . . *aliquem* commisisse fraudem „.

*
**

Ben più gravi e più numerosi sono gli errori dell'edizione, com'è stato da altri già constatato.¹ Molti si possono correggere facilmente, con l'aiuto del senso; altri sfuggono ad ogni tentativo di correzione, se non si ha un' altra redazione che ci permetta di stabilire il confronto. Il Lattes, che disponeva di un campo più vasto per la sua indagine, potendo porre di fronte alla redazione stampata i numerosi capitoli contenuti nel codice di Torino, aveva già proposto buon numero di correzioni; con l'aiuto del breve codice moncalierese si può fare qualche cosa di simile in uno dei libri che non potè essere esaminato dal Lattes, perchè il codice da lui studiato contiene, in tutto o in

¹ VALSECCHI, 4; LATTES, 314, 322.

parte, i libri I, II, III e IV, e non il V, che è appunto trascritto, benchè solo parzialmente, nel fascicolo dell'Archivio di Moncalieri.

Ecco i principali di questi errori dell'edizione, corretti con l'aiuto del manoscritto:

- Pag. CLI, cap. 23,¹ manca " *Item sestarium siliginis tempore pacis tantum solidos v* „, che trovasi nel ms., cap. XVIIIJ.
 Ibid., cap. 24: " *In possessionibus autem et fictis* „; ms., cap. XXIJ: " *In pensionibus autem et fictis* „.
 Pag. CLII, cap. 25, in fine: " *Et super filium extimationis* „; ms., cap. XXIJ: " *et superfluum extimationis* „.
 Ibid., cap. 26, che contiene le disposizioni relative ai beni venduti, per le quali la possessione deve essere iscritta nel registro del compratore e la somma pagata nel registro del venditore, dopo, naturalmente, che da questo sia stata tolta l'iscrizione della possessione venduta. Cfr. in fine di questo lavoro il capitolo ripubblicato di sul ms., cap. XXIJ, con le varianti dell'edizione.
 Ibid., nello stesso capitolo, l'edizione aggiunge delle parole che non hanno senso (cfr. in fine, come sopra).
 Ibid., cap. 29: " *ordinatum est quod si quis in suo registro vel alieno se habere deb[er]e(t) aliquam decimam . . .* „; manca il verbo *posuerit* che leggesi nel ms., cap. XXVJ, per completare il senso.
 Ibid., stesso capitolo: " *depositionem ipsius ecclesie* „; ms.: " *depositionem ipsius pecunie* „.
 Ibid., stesso capitolo: " *consignationem et depositionem ponere possit facere* „; il *ponere* è di troppo, e manca nel ms.
 Ibid., stesso capitolo: " *Iudices et officiales . . . possint extimare* „; ms.: " *Judex et officiales . . . possint excutere* „.
 Pag. CLIII, cap. 32: " *nisi ille persone tantum quantum consueuerunt et tenentur dare registrum et soluere fodrum comuni Alexandrie de bonis suis sicut comuniter soluere debent ceteri ciues Alexandrie qui si sunt ciues ad pactum* „; ms., cap. XXVIIIJ: " *nisi illj persone que*

¹ I capitoli nell'edizione non sono numerati, ma il VALSECCHI (op. cit., 40 e segg.) ristampò i titoli di tutti i capitoli indicandoli, libro per libro, con un numero d'ordine.

teneatur dare et det Regist[r]um et soluere fodrum comuni alexandrie de bonis suis sicut comuniter soluere solent et debent ceterj omnes ciues alexandrie qui *non* sunt ciues ad pactum „.

Ibid., cap. 34: “ dare registrum, et soluere fodrum comuni Alexandriae *sunt ciues* non deducatur de valimento extimi sui *et nisi prius fuerit inquisitum creditoris* et inuentum „; ms., cap. xxviii; “ soluere fodrum et dare Registrum in Alexandria *sicut ciuis* non deducatur de valenti estimj suj nisi prius fuerit inquisitum *extimum creditoris* et inuentum „.

Ibid., stesso capitolo, manca, dopo le parole *quam[tum] creditor posuerit*, una frase che termina anch'essa con la parola *posuerit*, cioè: “ *in Registo suo debitum sibi esse carum et non plus et si quis debitor posuerit* „.

Pag. cliiii, cap. 35: “ et presens capitulum locum habeat in *dictis conditijs* et alijs dacitis „; ms., cap. xxx: “ et presens capitulum locum habeat in *fictis decimis* et alijs decimis „.

Ibid., cap. 36, vi è un *aliquid* di troppo, che manca nel ms., cap. xxxj.

Ibid., cap. 37, il titolo è meno esatto di quello del ms., cap. xxxij, oltre la mancanza di un *non* che si può facilmente correggere.

Ibid., stesso capitolo: “ in *fictibus* post estimum *percipiendum*. Et socedanus postquam *dixerit* domino vel obtulerit consignauerit et deposuerit quantitatem *partis* extimauerit „; ms.: “ in *fructibus* post estimum *percipiendis*. Et Socedanus postquam *soluerit* domino consignauerit otulerit et deposuerit quantitatem *quam dominus* estimauerit „.

Ibid., cap. 38, per gli errori, corretti dal ms., cap. xxxiiij, cfr. in fine, come sopra.

Ibid., cap. 39, il titolo non è esatto; meglio nel ms., cap. xxxiiij.

Pag. clv, cap. 42, alle parole *rem Immobilem* e *re immobili* van sostituite, come nel ms., cap. xxxvij, *rem mobilem* e *re mobili*.

Ibid., cap. 45: “ *et supradicti* minores „; ms., cap. xl: “ *et si predicti* minores „.

- Pag. CLVI, cap. 51, il titolo non corrisponde al contenuto del capitolo, ed è più esatto nel ms., cap. XLVJ; il quale titolo del ms. nell'edizione è attribuito al cap. 52, del quale il corrispondente del ms. (n. XLVIJ) è intitolato " *de Eodem* „.
- Ibid., stesso capitolo: " si aliquis posuerit in suo registro possessionem suam *quam videtur* possuisse seruitutem „; ms.: " si aliquis possuerit possessionem suam in registro suo *quod videatur* possuisse seruitutem „.
- Pag. CLVII, cap. 58: " in vna pelle siue pellibus simul connexis siue *quarterio* siue *quarterijs* „; ms., cap. L: " in vna pelle uel pellibus simul connexis siue *quaterno* siue *quaternis* „.
- Ibid., stesso capitolo: " quod per se non stat nec remanet *et dederit* registrum „; ms.: " quod per se non stat nec remanet *quin dederit* registrum „.
- Ibid., cap. 59: " et si non posuerit vt supra dictum est amittat *vnumque* „; ms., cap. IJ: " et si non possuerit ut supra dictum est amittat *utrumque* „.
- Pag. CLVIII, cap. 66, nel titolo manca la parola *transactis*, necessaria per il senso, la quale leggesi nel ms., cap. LVJ; in fine del capitolo l'edizione ha: " in scripto *ipsus* creditoris „; e il ms.: " in scripto *su* creditoris „.
- Ibid., cap. 69: " cognoscere possint . . . de fraudibus commissis ab illis *et* minus bene *manifestauerit* „; ms., cap. LVIIIJ: " cognoscere possint . . . de fraudibus comis is ab illis *qui* minus bene *manifestauerint* „.

Alcune altre varianti, di natura affatto speciale, vanno forse anche classificate tra gli errori; ma non si può dire con sicurezza a quale delle due redazioni vanno, come tali, attribuite. Si incontrano infatti qua e là alcune cifre, relative a tariffe, a multe, a termini perentorii, ecc., che nel manoscritto moncalierese e nell'edizione non sono identiche; ma non si sa se la differenza sia dovuta ad errore, nè se l'errore sia piuttosto dell'uno che dell'altra; ovvero, come è anche probabile, se la cifra che leggesi nella stampa sia diversa da quella del manoscritto unicamente perchè copiata da una redazione modificata per ordine delle autorità comunali.

Nel capitolo xviii del manoscritto si legge che il fitto di un " *sextarium melege et spelte quod datur omni anno* „ sia stimato " *solidos viii* „, e quello di un carro " *lignorum et Raparum quod datur omni anno tempore pacis et guerre* „, sia stimato " *libras iij terdonensium* „; invece la redazione a stampa ha, rispettivamente, otto soldi e tre lire.

Nel capitolo xxij è stabilito che il notaio, il quale abbia redatto un istrumento di vendita dopo che il proprietario della cosa venduta abbia dato il suo " registro „, debba notificare la vendita al podestà ovvero al giudice apposito entro cinque giorni, mentre invece nell'edizione si legge " *infra tertium diem* „.

Nei capitoli xxvj e xxvij vien comminata una multa di dodici denari a chi notifichi nel suo " registro „ di aver un debito verso persone che godono esenzione da imposte, ovvero verso persone irreperibili, o che, ritrovate, risultino non pagar tanto di tassa da uguagliar quella dovuta per tale debito; nell'edizione invece, in ambi i capitoli, la multa è fissata in tre denari soltanto.¹

Nel capitolo xxviii la multa stabilita per quelli che, consegnando un debito, indicassero una somma maggiore di quella notificata dal creditore, è di soldi sette ogni lira notificata in più; nell'edizione è di cinque soldi.

Nel capitolo xlviij è fissato in dieci soldi il *minimum* del credito che i cittadini di Alessandria son tenuti a notificare nel loro registro; nell'edizione il *minimum* è ridotto a cinque soldi.

Nel capitolo l. infine, dove si ordina che le persone conviventi debbano presentare un solo registro, e non notificare i loro beni separatamente, l'ordine è esteso a tutti coloro che abbiano incominciato a convivere insieme dal primo maggio ultimo scorso; nell'edizione invece è detto " *ab vno anno citra* „.

Un'altra differenza tra le due redazioni s'incontra nel capitolo xvij del manoscritto, nel quale sono enumerate le cose non sottoposte all'obbligo della notificazione. Il capitolo corrispondente dell'edizione, il 18°, cita fra le altre cose " *drapos suos de dorso suo nec lectos, nec drapos de lecto nec de dorso familie sue* „; il manoscritto invece dice soltanto " *drapos de*

¹ Nell'un caso e nell'altro la cifra xii può facilmente essere stata scambiata per un iij, o viceversa.

dolso nec de lecto nec de dorso sue familie „ lasciando supporre che dal beneficio dell'esenzione i letti dovessero essere esclusi; ma la mancanza è dovuta a un errore di trascrizione, poichè anche in altri statuti i letti sono esplicitamente esentati dall'obbligo del registro.¹

*
* *

Più ancora che per le varianti o per le correzioni che col suo aiuto possiamo fare agli statuti stampati, il manoscritto moncalierese è importante per le aggiunte e le parti inedite ch'esso contiene, e per le considerazioni a cui può dar luogo in causa di queste.

Per quel che riguarda l'argomento trattato nella prima parte del libro quinto, gli statuti alessandrini, tra tutti quelli degli altri Comuni del Piemonte, sono veramente preziosi, perchè ci danno minuti particolari intorno alle norme prescritte per la notificazione che ogni cittadino doveva fare dei propri beni, mobili e immobili, e delle sue entrate, di qualunque natura esse fossero. La redazione stampata ci offre già un numero rilevante di queste norme; tuttavia il manoscritto moncalierese, benchè in qualche parte sia difettoso, perchè non reca alcuni pochi capitoli che si leggono nella stampa, ne ha per compenso parecchi che mancano nell'edizione, e ne ha alcuni altri che in questa sono più brevi o a dirittura incompleti.

Dei capitoli affatto inediti, il xx determina il modo con cui nel registro debbono essere indicati i casali del distretto di Alessandria; il LXJ stabilisce che il podestà, od il giudice apposito, curino l'entrata in possesso, da parte del Comune, di tutti quei beni che, o per mancata denuncia, o per altro motivo, devono pervenire in sua proprietà; il LXIJ, che tutti i beni notificati s'intendano dati in pegno per garanzia delle tasse da pagarsi dal proprietario, e reca altresì la formola testuale da apporsi all'atto di notificazione; il LXIJJ prescrive che le qualità dei boschi siano bene specificate, ed il seguente che le notifi-

¹ *Statuta Montiscalerii*, cc. 1447, 1473, in *HIST. PATRIAE MON.*, *Leges Munic.*, I; *Statuta Casalis*, c. 1062, *ibid.*, e l'estimo di Pavia citato più avanti.

cazioni siano chiare e scritte in forma di strumenti pubblici. Il Lxv, che i proprietari dei beni, pei quali corrispondono fitti, censi o altre decime a luoghi o persone religiose, debbano porre detti beni nel loro registro come pongono quelli non sottoposti a tali obblighi, e che coloro i quali contravvenissero decadano da ogni diritto su tali beni, pur rimanendo obbligati a pagare in ragione della proprietà non ben denunciata. Il Lxvj, che tutti coloro, d'Alessandria o d'altronde, che abbiano crediti verso qualcuno da venti anni in qua, e non li abbiano notificati, non possano ricevere giustizia dal podestà e dagli altri magistrati, e i loro debitori siano sciolti da ogni obbligo verso di loro. Il Lxvij, che chi ha denunciato qualche proprietà da lui non attualmente posseduta, non paghi imposta; ma questa sia a carico dell'attuale detentore, fino a quando il proprietario venga a possederla di fatto. Il Lxviii, che gli immobili, notificati nel registro, distrutti dalla violenza di qualche fiume, non siano più soggetti ad imposta; nello stesso modo che se per alluvione o altra causa, alcuno trovisi accresciuta la sua proprietà, deve pagare l'imposta per l'accrescimento. Il Lxix, che qualunque persona sia tenuta a denunciare i suoi beni immobili, e a farsi inscrivere per lire cinque di registro, almeno, anche non possedendo nulla, sotto pena di vedersi denegata ogni giustizia e non esser considerato come cittadino. Il Lxx infine, che se un mercante ponga nel suo registro un suo debito contratto, per causa del suo commercio, con qualche persona d'Alessandria o d'altronde, venga dedotto l'ammontare del debito dal valore delle sue mercanzie poste a registro, previo giuramento, circa l'entità del debito, da parte del debitore e del creditore.

Tra i capitoli più ampi nel manoscritto che nella stampa, merita special menzione il XLIII, che in questa contiene la pura e semplice intimazione di misurare le terre e le proprietà di Alessandria e di tutto il distretto, e in quello invece contiene altresì le istruzioni per procedere a tale misura. La quale deve avere principio dapprima nelle ville e nei luoghi situati — con espressione usata in qualche altro statuto —¹ “ *in capite marche* „

¹ Cfr. gli Statuti di Como (HISTORIAE PATRIAE MONUMENTA, *Leges Municipales*, II, 149): “ In aliqua parte vel iurisdictione Cumarum que sit in capite marche seu in confinibus episcopatus Cumarum „.

e quindi seguitare in direzione della città, in modo che vengano misurate prima le ville e i luoghi del distretto, indi la città stessa, nei diversi quartieri, contemporaneamente e senza interruzione, alla presenza di un rappresentante del podestà, del capitano, o del giudice preposto al registro.

*
* *

La mancanza di tutti questi capitoli nella redazione stampata concorre altresì a dimostrare una volta di più che l'opera legislativa del Comune di Alessandria è assai più abbondante di quello che dalla raccolta degli statuti a noi nota si possa congetturare.

Benchè già fino da molti anni or sono fosse ovvio il supporre che non tutte le leggi del Comune alessandrino fossero state mandate alle stampe, e in misura assai limitata se ne avesse anche una prova nei pochi capitoli inseriti nel *Liber Crucis*,¹ tuttavia per molto tempo nessuno avrebbe potuto affermare con sicurezza che la raccolta stampata non le comprendesse pressochè nella loro totalità. Non appena la sorte fece cadere nelle mani degli studiosi un codice, se non antico, anteriore alla pubblicazione, contenente tali statuti, benchè vi mancassero molti di quelli stampati, si potè subito constatare che un certo numero dei capitoli in esso compresi erano affatto inediti e non costituivano già un' aggiunta od un libro separato dagli altri — nel qual caso sarebbe più spiegabile la omissione nella stampa — ma erano inseriti qua e là senza alcun indizio intorno al criterio che avevane suggerito la omissione. Ora la scoperta di un altro frammento, ancora più antico, conduce agli stessi risultamenti; anche qui ci troviamo di fronte ad un numero relativamente abbondante di capitoli inediti, inseriti in mezzo ad altri già stampati; e benchè la mutilazione del codice non ci permetta di affermar nulla con sicurezza, tuttavia l'aspetto generale del manoscritto, e la maniera con cui sono distribuiti in esso i capitoli inediti e gli editi, ci fa supporre che anche

¹ GASPAROLO, *Codex qui Liber Crucis nuncupatur e tabulario alessandrino descriptus et editus*, 90, 111, 113, 146, Romae, 1889.

altre pagine, tra quelle asportate, contenessero buon numero di capitoli non ancor pubblicati.

Tutto ciò non solo fa sorgere spontanea una domanda, cioè quale sia stato il modo con cui gli editori procedettero nel dare alla stampa questi statuti; ma altresì — se essi nel loro lavoro, com'è probabile e come soleva avvenire, non fecero che pubblicare la raccolta ufficiale che di tali statuti esisteva in quel tempo —, dovremo domandarci in qual modo venissero precisamente formate queste raccolte ufficiali, le quali talora — e non solo in Alessandria — presentano delle deficienze singolari, delle omissioni di cui non sappiamo renderci assolutamente ragione.

Anche senza risponder per ora a queste domande, chè non sarebbe qui il luogo, possiamo però constatare una volta di più che quando noi di qualche Comune conosciamo soltanto, come avviene per molti, o la raccolta stampata, o il codice manoscritto ufficiale degli statuti, siamo molto lontani ancora dall'aver un'idea del lavoro legislativo compiuto da quel Comune attraverso ai secoli della sua esistenza.

Di Alessandria, disgraziatamente, conosciamo assai poco, come s'è visto, all'infuori della raccolta principale; del Comune invece che nel suo archivio ha preservato dalla distruzione il frammento alessandrino, oltre la raccolta ufficiale, conservataci in due copie manoscritte antiche ed in una moderna, e stampata da Pietro Datta nei *Monumenti di storia patria*, possediamo tuttora una notevolissima quantità di documenti sparsi, alcune raccolte complete e incomplete diverse da quella nota e frammenti di alcune altre, la cui pubblicazione tornerebbe utilissima alla conoscenza della legislazione comunale dell'età di mezzo, e costituirebbe un corpo di leggi, anche se non completo, senza dubbio il più abbondante che ci rimanga, composto da un Comune piemontese.

E alcuni dei capitoli di Moncalieri, non solo inediti, ma rimasti finora completamente ignorati,¹ hanno stretta attinenza con questo frammento degli statuti alessandrini.

¹ Sinora, di statuti inediti moncalieresi, si aveva solo notizia di quelli intitolati *Liber Capitulorum* (cioè, meglio, *Ordinamentorum*), citati, col regesto di una gran parte di essi, in GABOTTO, *Inventario e regesto dell'Archivio comunale di Moncalieri fino all'anno 1418*, Torino, 1900 (estr. dalla *Miscell. di Storia it.*, III, v). Alcuni di questi capitoli sono editi in

*
* *

Sarebbe interessante indagare per quale causa questo frammento degli statuti di Alessandria andò a finire nell'archivio di Moncalieri. Ora, se anche non possediamo prove materiali e documentate al riguardo, per mezzo di alcuni indizi possiamo fare delle supposizioni che hanno molte probabilità di accostarsi al vero, e possiamo anche farci un' idea intorno al tempo nel quale questo frammento fu scritto.

Negli statuti di Moncalieri troviamo raggruppati in tre luoghi diversi alcuni capitoli relativi al " registro „: il primo gruppo, che comprende i capitoli segnati nelle copie manoscritte coi numeri 216-222, fu fatto nel 1295; il secondo, che comprende i capitoli 279-328, nel 1326; il terzo, che comprende i capitoli 368-394, nel 1351.¹ I tre gruppi, come si vede, appartengono a tre tempi diversi, e corrispondono ad altrettante deliberazioni prese dal Consiglio di Moncalieri, quando credette opportuno emanare nuove disposizioni per la formazione di detto registro; ma è evidente che il primo che noi abbiamo non rappresenta certo la deliberazione più antica presa da quel Comune su tale argomento, nè le varie disposizioni contenute nei singoli gruppi corrispondono alla totalità delle deliberazioni prese in quei tre successivi momenti. In altre parole, mancano, negli statuti ufficiali, tutte le disposizioni emanate dal Comune di Moncalieri relativamente alla consegna dei beni prima del 1295,² ed anche molte di quelle emanate nel 1295, nel 1316, nel 1351. Il primo gruppo infatti accenna chiaramente alla esistenza di un registro già fatto precedentemente, e inoltre le poche disposizioni da esso recate si riferiscono quasi esclusivamente alle variazioni avvenute, dal precedente registro in poi, negli immobili, in seguito a compra-vendita; gli altri due gruppi sono assai più abbondanti, ma è altrettanto evidente che le disposizioni in essi comprese sono insufficientissime all'ampia e delicata materia.

CIPOLLA, *Documenti piemontesi del secolo XIV riguardanti i campari*, 163 e seg., in *Atti dell'Acc. delle Scienze di Torino*, XXXIV, 1898.

¹ *Leges Municipales*, I, 1421, 1441, 1473. (Nell'edizione i capitoli non sono numerati).

² Prima di questi capitoli del 1295, vi è solo un breve accenno al " registro „ nei capitoli 86, 89, 92 (*Leges Municipales*, I, 1386).

Un personale numeroso era adibito a questo servizio. Un numero variabile di "savi", era deputato appositamente dal Consiglio, ed a loro spettava presiedere alla compilazione del "registro", ed emanare le disposizioni necessarie; tutto il territorio, dentro e fuori della città, diviso per "sorti",¹ era visitato, casa per casa, podere per podere, dagli "abezatori", incaricati di rediger la lista dei beni; gli "stimatori", attribuivano ad ogni cosa il valore imponibile; i "misuratori", procedevano alle misure dei fondi; i "notai", infine compievano l'opera, scrivendo materialmente il registro e redigendo gli atti che in dipendenza di esso occorressero. Tutti i beni mobili e immobili dovevano essere notificati, eccetto pochissimi, nominativamente indicati; non si doveva omettere nessun reddito, certo od incerto, in danaro o in natura; i debiti e i crediti di ciascuno dovevano essere specificatamente indicati; tutto ciò richiedeva una infinità di norme precise, che togliessero di mezzo ogni dubbio, ed eliminassero ogni possibilità di ingiustizia e di frode. I chiarimenti e le interpretazioni delle disposizioni vigenti erano lasciate al criterio dei savi a ciò deputati; ad essi era anche data la facoltà di aggiungere, a queste, altre disposizioni, se le giudicassero necessarie; ma è naturale che la maggior parte di tali disposizioni, e specialmente quelle che stabilivano l'importo della tassa che doveva pagarsi in ragione del reddito, tanto di quello in danaro, quanto di quello in natura, fossero messe in iscritto, e che fino alla revoca, espressa da altre emanate posteriormente, avessero valore di legge.

Ora, invece, i capitoli che intorno a questa materia si leggono negli Statuti piemontesi — quando non mancano del tutto — sono, in genere, pochi ed insufficienti; l'abbondanza maggiore si verifica appunto negli Statuti di Alessandria e di Moncalieri,² quantunque neanche questi si possano, a questo riguardo, considerare completi.

¹ Nell'ARCHIVIO COMUNALE DI MONCALIERI (Serie S) si conserva ancora un piccolo registro in pergamena, del secolo XIII, contenente la descrizione di tali "sorti": "Iste sunt sortes regesti Montiscalerii facte per octo sapientes super [hoc] ordinatos".

² Fuori del Piemonte il Comune che ci ha conservato la maggior quantità di disposizioni su tale materia è Pavia, ma in documenti dell'Archivio comunale di Voghera (cfr. *Le carte dell'Archivio comunale di Voghera*, 195, n. 112, in *Biblioteca della Società storica subalpina*, XLIX), e dell'Arch. di Stato di Milano (cfr. SORIGA, *Documenti pavesi sull'estimo del secolo XIII*, in *Bollett. della Soc. pavese di Storia patria*, XIII, 315, Pavia, 1913).

Certamente le disposizioni relative al "registro", fossero esse emanate dagli "statutari", in genere, cioè dai savî incaricati dal Consiglio di redigere o di modificare o di completare gli statuti del Comune; ovvero dai savî preposti esclusivamente al "registro", venivano trascritte nel libro ufficiale degli statuti, come si vede da molti di questi, che hanno capitoli relativi a tale materia; ma la scarsità di siffatti capitoli prova che non tutti venivano trascritti, nè a tutta prima si comprende con qual criterio ciò si facesse, poichè non sempre i capitoli conservatici si possono classificare tra i principali.

Ne consegue che il libro ufficiale degli statuti non ci rappresenta nella sua totalità l'opera legislativa compiuta dal Comune in materia di "registro"; sia perchè la trascrizione, in esso, degli atti relativi, o dipendentemente o indipendentemente dalla volontà del trascrittore, non è completa; sia perchè le aggiunte e le revoche fatte posteriormente in quelle disposizioni non hanno più trovato luogo nel libro ufficiale.

Tornerebbe quindi assai utile conoscere tutte le disposizioni emanate in questa materia dai vari Comuni, oltre le poche che gli Statuti a noi noti ci hanno conservate; orbene, i due Comuni ripetutamente in queste pagine ricordati, non solo hanno maggior abbondanza di capitoli, relativi al registro, nella raccolta ufficiale; ma ci hanno altresì conservato una notevole quantità di altre disposizioni emanate per tale scopo. Quelle di Alessandria si trovano appunto nel manoscritto moncalierese, quelle di Moncalieri in un altro di cui parleremo più sotto.

*
**

Quando, verso la metà del secolo XIV, in Moncalieri si stimò necessario emanare nuove disposizioni intorno al registro, esercitava l'ufficio di giudice in quel Comune Antonio Bianco di Marchello, appunto di Alessandria, e un altro ufficio, quello di governatore dei beni foresi, dei ponti e delle strade, era esercitato da un altro alessandrino, il giudice Tudeo Ferro.¹ Ciò mostra in quali rapporti fossero tra di loro questi Comuni.

¹ L'atto di nomina, del 20 dicembre 1349, citato in GABOTTO, *Inventario*, 76, n. 996. Alcuni documenti relativi al medesimo, in *Liber Ordinamentorum* citato, e in CIPOLLA, I. c.

Il 2 giugno 1349 e il 21 marzo dell'anno seguente, il Consiglio comunale di Moncalieri aveva nominato parecchi savì, in numero di trentuno, i quali insieme coi quattro rettori della Società popolare e alla presenza e con l'autorità del castellano Giovanni dei signori di Luserna, e di detto giudice Antonio Bianco, nel 1351¹ pubblicarono il regolamento relativo al registro. L'esistenza del manoscritto in questione nell'archivio di Moncalieri, il suo confronto con gli statuti di questo Comune e la patria del giudice allora in carica, fanno comprendere che quest'ultimo lo procurò alla citata Commissione dei savì moncalieresi, sia portandolo egli stesso dalla sua patria, sia facendoselo inviare per la richiesta fattagliene dai commissari. Nell'un caso e nell'altro la copia di questi capitoli deve essere stata fatta appositamente per questo scopo, perchè non è presumibile che un manoscritto di proprietà del Comune di Alessandria venisse da un privato cittadino asportato, solo perchè eletto giudice in un altro Comune. Così resterebbe spiegata la fretta, con cui venne fatta la copia, e che appare evidente dagli errori e dalle abbreviazioni esaminate di sopra; ma non possediamo alcuna notizia sicura intorno alla fonte da cui esso deriva. Se non vi fossero i capitoli inediti, nè le aggiunte, nè le ampliamenti, il nostro manoscritto ci si presenterebbe come una copia fedele e talora un semplice riassunto degli statuti ufficiali; ma ciò non è, perchè esso contiene molto più di quanto leggesi in questi, e manca di alcuni capitoli che non son certo di minore importanza di quelli conservati; bisognerà dunque pensare ch'esso sia stato copiato direttamente di su un manoscritto contenente non una redazione degli statuti, simile a quella stampata, ma piuttosto una semplice raccolta delle disposizioni emanate dagli statutarî o dai savì a ciò deputati, intorno al registro. La differenza tra queste e il libro quinto degli statuti ufficiali, nel quale esse vennero collocate, deriva verisimilmente da ciò, che le disposizioni contenute nel libro quinto sono la riproduzione fedele di quelle che erano state emanate nel 1273² e riordinate probabilmente nel 1297; perciò non comprendono le variazioni — in più e in meno — introdotte dopo, e ripro-

¹ *Leges Municipales*, I, 1473, nel codice ms. il giorno e il mese sono in bianco.

² VALSECCHI, 7; GIULINI, 248; *Statuta Alexandriae*, pag. cXLVI.

dotte nel manoscritto moncalierese, scritto approssimativamente nella metà del secolo xiv.

Questo manoscritto, quindi, non solo ci offre un esempio di più di quell'identità statutaria che fu constatata in molti Comuni, dovuta all'imitazione, da parte di uno di essi, e senza alcuna citazione, di qualche capitolo degli Statuti di un altro; ma ci mostra anche le circostanze e il modo con cui questa imitazione ebbe luogo.

Che la presenza di questo manoscritto, infatti, nell'archivio di Moncalieri sia dovuta alla causa narrata, è dimostrato altresì dal suo confronto con gli Statuti moncalieresi, nei quali si riscontrano, tra le disposizioni emanate nel 1351, capitoli simili, in tutto o in parte, a quelli del nostro manoscritto.

Il capitolo xv del manoscritto ha molta somiglianza con una porzione del capitolo [369] degli Statuti moncalieresi intitolato *De modo et termino registrandi per homines et habitatores montiscalerij*.¹

Manoscritto:

“Item statutum et ordinatum est quod quilibet debeat denotare et dicere in suo scripto omnes pensiones perpetuas per se et a quo habere debet et conditicias similiter per se. et a quo et de quibus Rebus (Rebus) et ubi Jacent ipse Res de quibus prestantur pensiones perpetue conditicie et duos consortes (*sic*) in vnaquaque Re et decimam et Jus decime. per se. quam habet in aliquo loco e[st] a quibus sibi debentur. denotando terrotorium (*sic*) et contractam de qua sibi prestantur pensiones et decima quod si non fecerint secundum modum predictum habeantur ipsa omnia in

Statuti di Moncalieri:

“Item ordinauerunt et statuerunt. predicti sapientes. quod omnes et singule persone de montecalerio . . . teneantur et debeant . . . consignare . . . omnes et singulas possessiones et res immobiles . . . Item . . . omnia et singula ficta et pensiones annuales et perpetuas que eis debentur . . . Consignando et registrando, ficta et pensiones perpetuas per se, conditicias per se. Et a quo uel a quibus debentur et pro quibus rebus et in quibus locis iacent dicte res, apponendo cuiuslibet rei ad minus duas choerencias ueras. Item decimas et ius decime per se. declarando

¹ *Leges Municipales*, I, 1473.

quibus ipse modus seruatus non fuerit pro celatis. „ territorium . per loca latera¹ et confines infra que dicta decima et ius decime deberetur. „

Il capitolo xvij ha qualche punto di contatto col capitolo [368],² ma di questo avremo ad occuparci più sotto.

Il capitolo xlj è identico al capitolo [383]:²

<p>Manoscritto:</p> <p>“ vt dubia Interpretentur contra proferentes</p> <p>„ Jtem statutum est et ordinatum quod si quis aposuerit aliquod dubium in registro suo quod illud dubium debeat Interpretari et darj contra ipsum qui eum posuit quia in eius potestate erat ponere clarum quod posuit dubium. „</p>	<p>Statuti di Moncalieri:</p> <p>“ Si quod dubium appositum fuerit in aliquo registro</p> <p>„ Item statuerunt . et ordinauerunt . quod si quis apposuerit aliquod dubium in suo registro . illud dubium interpretari debeat et intelligi contra illum qui illud dubium apposuerit . quia in eius potestate fuit apponere clarum quod apposuit obscurum. „</p>
---	--

La prima parte del capitolo xlviij è identica alla prima parte del capitolo [384]:²

<p>Manoscritto:</p> <p>“ de arbitrio potestatis et ut litera capitulj Jntelligatur sicut Jacet</p> <p>“ Jt[em] statutum et ordinatum est quod omnia et singula cap[itu]la suprascripta Jntelligentur sicut litera Jacet . . . „</p>	<p>Statuti di Moncalieri:</p> <p>“ Quomodo intelligi debeant statuta</p> <p>„ Item statuerunt et ordinauerunt . quod omnia suprascripta et infrascripta ordinamenta et statuta intelligentur ad litteram sicut iacent . . . „</p>
---	---

*
* *

Da questo confronto si ha la prova che gli statutarî moncalieresi, nell'eseguire l'incarico a loro commesso, si giovarono degli Statuti di Alessandria, non solo, ma talora copiarono a dirittura le disposizioni contenute in alcuni capitoli dei medesimi;

¹ Nell'edizione, come in uno dei codici manoscritti, ma in quello meno antico, leggesi “ *per loca latina* „.

² *Leges Municipales*, I, 1473 e seguenti.

i quali a loro volta sono assai simili agli Statuti di Pavia.¹ Si potrebbe notare che se questo è provato, non è egualmente provato che abbia servito a ciò appunto quel manoscritto moncalierese contenente i capitoli alessandrini; poichè quel manoscritto può essere entrato nell'archivio di Moncalieri più tardi e per qualche altra ragione, e per uso degli statutarî moncalieresi può aver servito qualche altra copia degli Statuti ufficiali di Alessandria, ora perduta.

L'obbiezione avrebbe certamente il suo peso, se un altro manoscritto del medesimo archivio non ci ponesse in grado di farle perdere ogni valore e di dimostrare che a compilare gli statuti moncalieresi servi precisamente il manoscritto in questione.

Questo altro manoscritto è appunto il frammento di Statuti antichi di Moncalieri al quale avevo accennato in principio di questo lavoro, e con il quale finora il manoscritto degli Statuti di Alessandria nell'archivio di Moncalieri era rimasto unito. Esso è costituito da un fascicolo cartaceo, del secolo xiv, di cm. 22 × 30,5, di 28 carte non numerate, scritte sul *recto* e sul *verso*, dal *recto* della prima al *recto* della quindicesima, e contiene precisamente i capitoli relativi al registro. Attualmente però esso non è più quale era in origine, perchè comincia con un capitolo contrassegnato col numero v, e inoltre, internamente, mentre il foglio [2 v.º] termina col capitolo xv, il [3 r.º] comincia col capitolo xxj, evidentemente per la perdita di uno o due fogli, dei quali non si può avvertir la mancanza nei fogli corrispondenti della seconda metà del fascicolo, perchè, come gli altri, non hanno numerazione, e perchè questa seconda metà è composta tutta di fogli non scritti.

I capitoli sul registro contenuti in questo manoscritto non sono identici a quelli contenuti negli Statuti ufficiali, perchè anche qui si è verificato qualche cosa di simile a quanto è avvenuto per gli alessandrini, nel libro quinto dei quali non trovansi riprodotte tutte le disposizioni che noi sappiamo essere state emanate dagli statutarî relativamente al registro.

¹ L'identità fra gli Statuti di Alessandria e quelli di Pavia, conservati tra le carte di Voghera, è grandissima, ma poichè gli Alessandrini, quando nel 1273 compilarono questa parte degli Statuti, erano nemici dei Pavesi, l'identità può esser dovuta a una derivazione comune da altra fonte ignota.

*
**

Non è qui il caso di esaminare tutti questi capitoli e di indagar le ragioni delle differenze che essi ci mostrano dagli Statuti moncalieresi: ciò potrà farsi più opportunamente altrove, quando sarà possibile effettuare la pubblicazione integrale dell'opera legislativa del Comune moncalierese; qui basterà accennare che, da un' attestazione posta verso la fine del manoscritto, risulta che esso è del 1350; e recare le prove di quanto ho detto più sopra, cioè che da questo manoscritto appare evidente l'imitazione, da parte degli statutarî moncalieresi, degli Statuti alessandrini, attraverso all'estratto conservato nell'Archivio di Moncalieri.

Per esempio, il capitolo xv di quest'ultimo, che abbiamo visto assai simile al capitolo [369] degli Statuti ufficiali di Moncalieri, è identico invece al capitolo LXIJ del frammento in questione, che è redatto nel modo seguente:

“ de decimis regestandis .

„ Jtem statutum et ordinatum est quod quelibet persona. de montecalerio et Jbi habitans debeat denotare et dicere in suo scripto sui regesti omnes penssiones perpetuas per se et a quo habere debet et conditicias similiter per se et a quo et de quibus rebus et ubi Jacent ipse res de quibus prestantur penssiones perpetue et conditicie et duas coh[e]rencias Jn vnaquaque re et decimam et Jus decime per se quam habet Jn aliquo loco et a quibus Sibi debentur denotando terratorium et contracta de qua Sibi prestantur penssiones et decima quod si non fecerint secundum modum predictum habeantur ipsa omnia Jn quibus dictum modum seruatum non fuerit pro celatis. „

Il capitolo XLVI ha molta somiglianza col capitolo XLV, che è inedito, perchè non riprodotto negli Statuti ufficiali di Moncalieri:

Frammento alessandrino:

“ de Re manifestata in regist[r]o videantur posita Jnstrumenta et Jura pertinencia rej

„ Jtem statutum et ordinatum est quod si aliquis possuerit possessionem suam in regist[r]o

Frammento moncalierese:

“ quod ille qui possessionem Regestauerit videatur Registrare Jura et seruitutes.

„ Jtem statuerunt et ordinauerunt quod si aliquis posueit Seu consignauerit in suo rege-

suo quod videatur possuisse seruitutem quam habet ad ipsam possessionem et omnia Jura nec in aliqua[m] penam capitulj videatur incidisse. „

stro aliquam Suam possessionem propriam aut Aliam Sibi datam In solutum quod eo ipso quod reperiatur talis possessio consignata videatur et Inteligatur posuisse omnia Jura et actiones ac Instrumenta et alias seruitutes ad eum pertinencia et pertinentes pretestu et occasione predictae (*sic*) Quamquam predicta non sint In eorum consignamento Seu registro specialiter nominata et propter hoc Jdem consignans in aliquo culpabilis non existat. „

Potrebbe sempre obiettarsi, riguardo a questi capitoli alessandrini, che essi si trovano non solamente nel frammento moncalierese degli Statuti di Alessandria, ma anche nella redazione a stampa di questi,¹ e che perciò essi non costituiscono una prova sicura del rapporto diretto fra gli Statuti di Moncalieri e il frammento in questione; ma nei capitoli xxx e xliiv di questo frammento troviamo la prova evidente ricercata.

Il xxx infatti è bensì anch'esso stampato, ma agli statutarj moncalieresi servì di modello, incontestabilmente, appunto il frammento conservato nell'Archivio di Moncalieri, e non altra copia, perchè nel frammento contenente i capitoli sul registro di Moncalieri il capitolo LXIIJ, che corrisponde al xxx del frammento alessandrino, conserva la traccia di due errori contenuti

¹ Due altri capitoli del frammento degli Statuti moncalieresi sul registro hanno corrispondenza con altrettanti capitoli degli Statuti di Alessandria stampati, cioè il LIX e il LXV, e sono inediti, perchè non inseriti nella raccolta ufficiale degli Statuti di Moncalieri. Il LIX è assai simile al capitolo alessandrino n. 8 della pag. cXLVIII; il LXV è identico al capitolo alessandrino n. 14 della pag. cXLIX. Nessuno dei due trovasi nel frammento alessandrino conservato nell'archivio moncalierese, perchè forse erano contenuti nei fogli perduti; è certo però che, nel compilarli, gli statutarj li ebbero sott'occhio, perchè in margine, di fianco al capitolo LIX leggesi "alexand. „, così che la provenienza di questo non può essere dubbia.

in quest'ultimo. Indubbiamente quindi gli statutarî moncalieresi nel redigere il capitolo LXIIJ, che è inedito perchè non venne poi inserito nella raccolta ufficiale, ebbero sott'occhio il fascicolo procurato loro dal giudice Antonio Bianco, come si può vedere dal loro confronto:

Frammento alessandrino:

“ Vt pro confesso et condemnato habeatur qui in regist[r]o suo dixerit se debere

„ Jtem statutum et ordinatum est quod si quis dixerit in suo registro se debere dare alicuj persone. que. consueuerit dare regist[r]um et soluere fodrum comuni alexandrie sicut ciues (*sic*) habeatur pro confessato et condemnato et sit ipso Jure condemnatus usque ad illam quantitatem quam eius creditor posuerit in suo Regist[r]o sibi dari debere et ipsum debitum valere et sibi carum esse et non ultra et non possit debitor de ipsa quantitate ¹ in suo exstimo posita petere libellum nec petitionem in scriptis ² nec exemplum carte [nec exceptionem] ³ per aliquem modum. set Judex et (*sic*) consul debeat creditori dare estimatores qui de bonis ipsius debitoris faciant

Frammento moncalierese:

“ quod ille qui possuerit se dare debere alicuid in suo Registro habeatur pro confessato et conde[m]pnato

„ Jtem statutum et ordinatum est quod si quis dixerit in suo registro se dare debere alicuid alicui persone que consueuerit dare registrum et soluere taleas comuni montiscalerij sicut homines montiscalerij habeatur pro confessato et conde[m]pnato usque ad illam quantitatem quam eius creditor possuerit in suo registro Sibi dari debere et ipsum debitum ualere et Sibi carum esse et non ultra et non possit debitor de ipsa quantitate in suo estimo posita petere libellum nec petitionem in scriptis ⁴ nec exemplum carte [nec exceptionem] ³ per aliquem modum. Set dominus castellanus et (*sic*) Judex debeat creditori dare stimatores qui de bonis

¹ Ms.: *de ipsa quantitate de ipsa quantitate.*

² Nel ms. segue, non cancellato, “ *nec petitionem* „

³ “ *nec exceptionem* „ è omissa, tanto nel frammento alessandrino, quanto nel moncalierese, ma leggesi nell'edizione degli Statuti di Alessandria.

⁴ Segue, cancellato, “ *nec petitionem* „, a somiglianza del frammento alessandrino.

solucionem eidem creditorj ad ipsius debitoris faciant solutio-
 solucionem debitj et presens nem eidem creditori ad solutio-
 capitulum locum habeat in fictis nem debiti et presens capitulum
 decimis et aliis dacitis et pote- locum etiam habeat in fictis
 stas teneatur dare ipsi creditorj decimis et aliis dacitis. „
 forciam ad exequenda predicta
 et ponatur in statutis comunis
 tam regist[r]o veterj quam in
 nouo. „

Il capitolo XLIV, che solo in minima parte è pubblicato nell'edizione degli Statuti di Alessandria e che perciò può considerarsi come inedito, ha ispirato in gran parte i capitoli LXVIIJ e LXXJ inseriti dagli statutori moncalieresi nel frammento ripetutamente citato ma non nella raccolta ufficiale. Vedasi infatti quale rapporto passa tra il capitolo XLIV pubblicato in fine di questo lavoro e i due capitoli moncalieresi:

“ LXVIIJ Jtem statuerunt et ordinauerunt, quod omnes possessiones et res cuiuscumque conditionis existant que Sint in finibus et posse montiscalerii. mensurentur et mensurari debeant Singulariter. Silicet. quamlibet possessionem per Se et Sortem ipsarum possessionum per Se et Incipiendo dictam mensuram in fine gure Silicet. totam illam Sortem per Se et postea ad alias sortes que Sunt vltra paudum quibus omnibus mensuratis mensurentur vltimo vinee et sortes montagne qui mensuratores debeant scribi facere notario eligendo a predicta quamlibet Sortem per Se et possessiones aponendo ad minus cuilibet possessioni duas cho[e]rencias et quod dicte mensurationes fiant expensis comunis montiscalerii. et fiant dicte mensurationes hinc ad Sanctum martinum. qui mensuratores teneantur Jurare ad Sancta dei euangelia eorum officium in hac parte facere bene et legaliter. Et quod nula persona. habens possessiones in dictis finibus propter errorem mensurationis et mensuratorum penam aliquam paciatur Set si(n)t a pena penitus Jmmunis et exemtus (*sic*). „

“ LXXIIJ Jtem ordinauerunt quod omnes domus et ayralia montiscalerij ac cassalia existencia in finibus districtu et poderio montiscalerij extimentur Secundum verum stimum et de dicto

uero stimo deducantur quinque partes Jta quod remaneat . Sexta pars in sorte et de dicta vj^a parte diminuatur Secundum quod debet diminui de possessionibus. „

Nelle pagine che seguono pubblico il frammento degli Statuti alessandrini conservato nell'Archivio comunale di Moncalieri, omettendo i capitoli editi che non danno luogo ad osservazioni. ¹

Pavia, aprile 1915.

ARMANDO TALLONE.

¹ Nei luoghi ove il testo ha bisogno di qualche correzione metto tra parentesi tonde le parole o le lettere da togliersi, e tra parentesi quadre le parole o le lettere da aggiungersi. Nei capitoli in tutto o in parte già editi, ma che ritengo conveniente ripubblicare, le parole edite sono stampate in corsivo.

xv De Eodem ¹(Stampato a pag. cXLIX dell'edizione, cap. 16).²

xvj de Eodem

(Stampato ibid., cap. 17).³xvii de Rebus non appone[n]dis in Registris
et de exstimatione debijt comunis(Stampato ibid., cap. 18).⁴xviij de banis illorum qui fecerunt alienationem ⁵
in ⁶ alios qui non consueuerunt fodra soluere et de banis
illorum qui Receperunt alienationem ⁵ predictam ⁷(Stampato ibid., pag. cl, cap. 20).⁸

¹ Questo capitolo nell'edizione è intitolato: " *De pensionibus in suo scripto denotandis* „.

² Non vi sono varianti notevoli tra il ms. e l'ed., però quello aggiunge, dove parla delle cose da consegnarsi, da cui provengono le *pensiones perpetue et conditice*: " *et duos consortes* [(sic; leggi: *duas coherencias*)] *in vnaquaque Re* „.

³ Non vi sono varianti notevoli. Il ms. aggiunge, dopo *ab aliqua vniuersitate locorum terre alexandrie*, le parole: " *uel de extra Jurisdictionem alexandrie* „.

⁴ Nell'ed. il testo è assai più ampio di questo. Per una variante dell'ed. e per un errore del ms. cfr. più sopra nelle pagine d'introduzione. Con questo capitolo, nell'ed. termina la pag. cXLIX.

⁵ Ed.: *alienationes*.

⁶ Ed. agg.: *ecclesias vel clericos vel*.

⁷ Ed.: *predictas*.

⁸ Il cap. 19 dell'ed. (*De eodem*) manca nel ms. Il cap. 20, che corrisponde a questo xviiij del ms., è più ampio di questo. Per un errore del ms. cfr. l'introduzione. Nel mezzo del capitolo cessa il f. vj r.º e comincia il v.º.

xviiiij *de exstimatione fictorum*(Stampato *ibid.*, pag. cli, cap. 23).¹² xx vt Casalia ponantur per se pro vna Rugata

Item statutum est quod omnia casalia districtus alexandrie pona[n]tur per se . ita . quod . quodlibet casale ponatur per se pro vna Rugata ad hoc ut omnes persone habita[n]tes in ipsis casalibus cicius a qualibet (*sic*) possint Reperirj et ponantur in eo quarterio in quo sunt.

xxj *de penis eorum qui minus exstimauerint fictum quam superius continetur*(Stampato *ibid.*, cap. 24).³

xxij Quomodo⁴ *debeat exstimari fictum siue pensio quod uel que potest Recuperari certo precio*

(Stampato *ibid.*, cap. 25).⁵

¹ I capitoli 21 e 22 dell'ed. (*De eodem* e *De eodem*) mancano nel ms. Il cap. 23, che corrisponde a questo xviiiij del ms., presenta alcune varianti per cui cfr. l'introduzione.

² F. vij r.^o. Questo capitolo manca nell'edizione.

³ Presenta la seguente variante: dove l'ed. ha " *Et ipsa pecunia soluta et oblata, et consignata et deposita penes Iudicem domini Potestatis dictus emphyteota . . .* ", nel ms. si legge " *et ipsa pecunia soluta oblata, uel consignata et deposita precepto Judicis potestatis* ", che deve essere la lezione esatta (cfr. nel cap. xxvj un' espressione consimile) salvo che occorrerebbe aggiungere un *vel* tra *Judicis* e *potestatis*. Per altri errori del ms. e dell'ed. cfr. l'introduzione.

⁴ Ed.: *Qualiter*.

⁵ Le due redazioni si corrispondono quasi perfettamente. Per un errore dell'ed. cfr. l'introduzione. Verso la fine del capitolo nell'ed. comincia la pag. clii, nel ms. il f. vij v.^o.

¹ XXIIJ *De possessionibus venditis datis Regist[r]is* ²

Item statutum ³ *est quod si aliquis post datis* ⁴ *Regist[r]is* ⁵ *vendiderit aliquam de suis possessionibus . quod* ⁶ *potestas uel* ⁷ *Judex qui preherit regist[r]o teneatur scribi facere (in Registro) possessionem illam in Registro illius qui eam emerit et exstimum* ⁸ *illius possessionis . que* ⁹ *estimata fuerit in regist[r]o faciat scribi venditoris* ¹⁰ *et adJungi in suo regist[r]o possessione* ¹¹ *illa(m) tamen prius abiecta* ¹² *de Regist[r]o ipsius venditoris Illud idem* ¹³ *obseruetur si quis possessiones suas alicui dederit in solutum uel date fuerint in solutum alicui per potestatem uel Judicem* ¹⁴ *[uel]* ¹⁵ *alij cui ipsas possessiones* ¹⁶ *alio* ¹⁷ *modo alienauerit qua possessione scripta in Registro illius qui eam acceperit in*

¹ È stampato *ibid.*, pag. CLII, cap. 26, ma è meno ampio che nel ms., perciò si dà per intero.

² Ed. agg.: *et de penis illorum qui non manifestauerint venditiones predictas.*

³ Ed. agg.: *et ordinatum.*

⁴ Ed. agg.: *scriptis.*

⁵ Ed. agg.: *postea.*

⁶ Ed.: *et.*

⁷ Ed.: *et.*

⁸ Ed.: *pretium.*

⁹ Ed.: *quod.*

¹⁰ Lo spaziatto, nel ms. è in soprallinea, su *emptoris* cancellato.

¹¹ Ed.: *possessionem.*

¹² Ed.: *adepta.*

¹³ Ed. agg.: *fiat et.*

¹⁴ Ed. agg.: *vel si ab ipso possessore per sententiam euincatur.* Le quali parole nel ms., con qualche variante, si leggono un po' più sotto.

¹⁵ È nell'ed., manca nel ms.

¹⁶ Ed. agg.: *alicui persone non soluenti fodrum in Alexandria et hoc nihil.* Ma non ha senso.

¹⁷ Ed.: *aliquo.*

solutum si ibi ipsum creditum habuerit in Registro .
 et de suma siue regesto debitoris pro dicto debito
 soluto ¹ Nichil detrahatur et quod detractum erit
 addatur et pro eo soluat Idem intelligatur si ab aliquo
 possessore res posita in Registro ² euincatur ³ Eo saluo quod
 si alienatio facta fuerit uel fiet de suis possessionibus alicui
 persone non dantj fodrum in alexandria hoc ideo Nichil dimi-
 nuatur illi alienantj de suo regist[r]o . et teneatur alienator
 uel dans in solutum uolu[n]tarie uel necessario siue
 inuitus facere tollj de suo Regist[r]o dictam possessionem
 alienatam quouis modo et ponj facere in Regist[r]o eius
 qui aquisiuit et aquisitor etiam in suo Registro ponere
 teneatur . quod si secus factum fuerit tam alienator
 uolu[n]tarius uel necessarius quam aquisitor pro dicta
 possessione semper teneatur soluere Registrum donec
 adempta fuerit de registro alienantis ut supra et posita in
 regist[r]o aquirentis ⁴ Si aquisitor Registrum habuerit et
 aliter senper Rema[n]eat in Regist[r]o illius qui volu[n]tarie
 uel Necesario alienauit et teneatur ⁵ Notarius qui ⁶ fecerit
 Instrumentum alienationis (sic) predictarum Notificare ⁷
 potestati uel Judici qui preerit officio Registrarum ⁸ Infra
 v ⁹ dies ¹⁰ (et) dictas alienationes fore factas ¹¹ sub pena
 solidorum c pro quolibet et qualibet vice

¹ Lo spaziato, nel ms., è scritto in soprالinea.

² Ed. agg.: *per sententiam*.

³ Cfr. la nota 14 della pagina precedente.

⁴ F. viij r.^o.

⁵ Ed. agg.: *alienator et quilibet qui adquisierit et*.

⁶ Ed. agg.: *inde*.

⁷ Ed.: *denunciare*.

⁸ Ed.: *registri*.

⁹ Ed.: *tertium*. (Cfr. l'introduzione).

¹⁰ Ed.: *diem*.

¹¹ Al tratto "*(et) . . . factas* „ l'ed. sostituisce "*vt predicta
 faciat scribi vt supra* „.

¹ XXIIIJ. *De penis non manifestantium ficta et* ² *decimas*

Item statutum ³ *est quod si quis celauerit in suo estimo uel alieno fictum quod habere debet* ⁴ *ab aliquo uel aliquibus siue Ecclesia siue aliqua alia persona uel vniuersitate quod fictum ei debeat in pecunia uel alia re et ipsum* ⁵ *in suo Regist[r]o non nominauerit uel aliquam quantitatem uel aliam qua[n]titatem et quotitatem (illam) quam possuerit in suo registro non nominauerit ipso Jure amittat tertium quartum quintum et quotitatem aliam* ⁶ *et rem unde fictum prestatur* ⁷ *et ille qui consueuerat esse fictualis ipso Jure sit liberatus a prestatione fictj et Res unde fictum datur extimentur per alodium ipsi Enfitiote si ipsam rem ipse enfitiota posuerit in suo Regist[r]o alioquin ipso Jure perueniat in comune alexandrie*

xxv de Eodem ⁸

(Stampato *ibid.*, pag. CLII, cap. 28).⁹

xxvj de estimacione decime

(Stampato *ibid.*, cap. 29).¹⁰

¹ È stampato *ibid.*, cap. 27, ma meno ampio che nel ms., il quale tuttavia è alquanto scorretto.

² Ed.: *vel.*

³ Ed. agg.: *et ordinatum.*

⁴ Ed.: *debeat.*

⁵ Ed. agg.: *fictum.*

⁶ Al tratto "*tercium . . . aliam* „ l'ed. sostituisce "*ipsum fictum et terram* „.

⁷ Ed.: *prestatur.*

⁸ Il titolo nell'edizione è: "*De penis non manifestantium decimas* „.

⁹ L'ed. e il ms. si corrispondono quasi perfettamente; per gli errori di questo cfr. l'introduzione.

¹⁰ L'ed. in questo capitolo ha parecchi errori, pei quali cfr. l'introduzione. Verso la metà di questo capitolo nel ms. incomincia il f. viij v.º.

¹ XXVIJ *de penis eorum qui dixerint se² debere clericis
uel Ecclesi[is] uel aliis non soluentibus fodra comunj*

et si quis contrafecerit tale debitum non deducatur de summa
valentis extimj suj et si deduceretur Reducatur ad summam
illius qui possuit et pro ipsa summa soluere teneatur
et insuper teneatur soluere comuni³ pro pena pro⁴ qualibet
libra denarios XIJ⁵

⁶ XXVIJ *de Eodem*

Item statutum est quod si quis dixerit in suo Registro
se debere dare aliquod debitum alicuj persone⁷ Alexandrie
uel districtus qui non inueniatur et si inueniatur et non
sit sufficiens ad soluendum dacita comunis Alexandrie. Ita
quod Intelligatur minus sufficiens nisi probatum fuerit per
libros Introitus illorum qui receperunt⁸ dacita comunis
alexandrie. tantum illa⁹ dacita soluisse pro illo debito quod
dixerit se habere debere quod illud debitum non debeat deducj¹⁰
de¹¹ sum[m]a¹² estimj illius debitoris¹³ et si detractum uel
deductum fuerit uel de sua sum[m]a estimj et ille qui

¹ È stampato *ibid.*, pag. CLIII, cap. 32 (i capitoli 30 e 31 mancano nel ms.). Nella prima parte le due redazioni si corrispondono, salvo qualche errore dell'ed., per cui cfr. l'introduzione. Sulla fine il ms. è più ampio e perciò si dà qui l'ultimo periodo.

² Ed. agg.: *dare*.

³ Ed. agg.: *Alexandrie*.

⁴ Ed.: *de*.

⁵ Ed.: *tres*.

⁶ È stampato *ibid.*, cap. 33, ma assai più breve, e perciò si dà qui per intero.

⁷ Ed.: *homini*.

⁸ Ed.: *receperint*.

⁹ Ed.: *ipsa*.

¹⁰ Ed.: *reduci*.

¹¹ Ed.: *ad*.

¹² Ed.: *summam*.

¹³ Ed.: *illius debitoris extimi*.

possuit se debere dare¹ teneatur soluere fodra illius cui possuit se debere dare de dicto debito² posito durante Regist[r]o usque quod in fodris totum debitum fuerit solutum non obstante aliqua confexione carte solucionis [illius qui]³ talem creditorem nominauerit et insuper soluat ille debitor comuni⁴ pro qualibet libra denarios XIJ.⁵

xxviii De Penis eorum qui dixerint se⁶ debere creditoribus et creditores non possuerint se aliquid debere Recipere uel minus possuerint
(Stampato *ibid.*, pag. cliii, cap. 34).⁷

xxx Vt pro confesso et condemnato habeatur qui in regist[r]o suo dixerit se debere⁸
(Stampato *ibid.*, pag. cliii-cliiii, cap. 35).⁹

xxxj de penis eorum qui celauerint socida¹⁰
(Stampato *ibid.*, pag. cliv, cap. 36).¹¹

xxxij Vt¹² non liceat petj alicuj¹³ ultra quam socedum exstimauerit
(Stampato *ibid.*, cap. 37).¹⁴

¹ Ms.: segue cancellato " de dicto „.

² Ms.: f. viii^{or} r.^o.

³ " illius qui „ manca nel ms., ma va aggiunto per il senso; il *qui* è nell'edizione.

⁴ Ed. agg.: *Alexandrie*.

⁵ Ed.: *tres*.

⁶ Ed. agg.: *dare*.

⁷ Per gli errori e le varianti dell'ed. cfr. l'introduzione.

⁸ Ed. agg.: *alicui*.

⁹ Per un errore del ms. cfr. l'introduzione. Con questo capitolo nel ms. termina il f. viii^{or} r.^o.

¹⁰ Ed.: *socedum*.

¹¹ Le due redazioni si corrispondono. Per un errore del ms. cfr. l'introduzione.

¹² Ed.: *Quod*.

¹³ Ed.: *aliquid*.

¹⁴ Le due redazioni si corrispondono benchè l'ed. sia molto più errata del ms. Cfr. per ciò l'introduzione.

¹ XXXIIJ *De penis eorum celancium Res depositas-
uel pignoratas* ² *uel alias Res maniuas*

Item statutum et ordinatum est quod si quis celauerit aliquam rem mobilem de qua secundum formam Superiorum et inferiorum capitulorum debeat soluj fodrum et que ponj debeat in Registro que sit penes alium siue pignorata ³ siue deposita ⁴ siue comodata ⁵ uel aliquo alio modo sit ⁶ sit ipso Jure ipsa res celata illi[us] penes quem erat ⁷ et ille qui celauerit cadat a dominio et possessione illius Rej celate ipso Jure si ⁸ ille ⁹ penes quem erat ⁷ possuerit in suo registro alioquin medietas sit comunis et alia acusatoris

XXXIIJ de eodem ¹⁰

(Stampato *ibid.*, cap. 39). ¹¹

¹² XXXV de arbitrio potestatis ¹³

Item statutum et ordinatum est quod . dominus potestas et ille qui preerit officio registrarum habeat liberum ¹⁴

¹ Stampato *ibid.*, cap. 38, ma le due redazioni diversificano notevolmente, perciò si dà per intero.

² Ed.: *pignoraticias*.

³ Ed.: *pignoratitiam*.

⁴ Ed.: *depositam*.

⁵ Ed.: *comodatam*.

⁶ F. x r.^o.

⁷ Ed.: *erit*.

⁸ Ed.: *sit*.

⁹ Ed.: *illius*.

¹⁰ Il titolo nell'ed. è invece: " *De Arbitrio vicarij* „, per cui cfr. l'introduzione.

¹¹ Non vi sono altre varianti notevoli tra le due redazioni.

¹² È stampato *ibid.*, cap. 40, ma meno ampio, e perciò si dà per intero.

¹³ Il titolo nell'ed. è invece: " *Quod potestas teneatur inquirere soceda celata* „.

¹⁴ Ed.: *libertatem et*.

arbitrium et bayliam Inquirendj res maniuas celatas et soceda celata et alias res mobiles que debent poni in Registro et pro quibus debet soluj Registrum et punire et condemnare possit secundum formam capitulorum superiorum et inferiorum ¹

xxxvj *de penis celancium res mobiles et immobiles*
(Stampato *ibid.*, cap. 41).²

xxxvij *de eodem*
(Stampato *ibid.*, pag. clv, cap. 42).³

xxxviii *de eodem*
(Stampato *ibid.*, cap. 43).⁴

⁵ xxxviii *Vt forenses compellantur et teneantur soluere fodra de terris et possessionibus que sunt in districtu alexandrie*

Item statutum ⁶ *est quod omnes persone et vniuersitates que su[n]t extra districtum alexandrie* ⁷ *teneantur et debeant soluere fodrum* ⁸ *et dacita comuni al(i)exandrie de terris et possessionibus rebus bonis et Juribus quas habent in terra*

¹ Al tratto "*alias . . . inferiorum* „ l'ed. sostituisce: "*addere penam super rebus maniuas et socedis celatis vltra penas in inferiori capitulo denotatas* „.

² Le due redazioni si corrispondono.

³ Le due redazioni si corrispondono, salvo per gli errori dell'ed., per cui cfr. l'introduzione.

⁴ Non vi sono varianti notevoli tra le due redazioni. Con questo capitolo nel ms. termina il f. x r.^o.

⁵ È stampato *ibid.*, cap. 44, ma la redazione del ms. è più ampia, perciò si dà per intero.

⁶ Ed. agg.: *et ordinatum*.

⁷ Ed.: *extra terram Alexandrie et districtum*.

⁸ Ed.: *fodra*.

et districtu alexandrie sicut faciunt ciues¹ alexandrie et Registrum facere de ipsis terris Juribus bonis et Rebus Ita quod laboratores et detentores earum² cogantur soluere fodra et dacita comuni alexandrie de prouentibus et fructibus³ ipsarum possessionum et rerum.⁴ in preiudicium ipsorum dominorum et contrafacientes puniantur pena qua puniuntur ciues alexandrie non obserua[n]tes predicta

XL Vt predictae pene cadant in minores tutores et curatores eorum

(Stampato *ibid.*, cap. 45).⁵

XLIJ vt dubia Interpretentur contra proferentes

(Stampato *ibid.*, cap. 46).⁶

⁷ *XLIJ de arbitrio potestatis et eius officialium*

et ipsas fraudes potestas et eius Iudices et quicumque alius que (*sic*) preerit officio Registorum Inquirere teneantur quam subtilius et melius poterit

XLIJ De Eodem

(Stampato *ibid.*, cap. 48).⁸

¹ Ed.: *vicini*.

² Ed. agg.: *teneantur et*.

³ Ed.: *redditibus*.

⁴ Ed.: *rerum et possessionum*.

⁵ Non vi sono varianti notevoli fra le due redazioni. Per un errore dell'ed. cfr. l'introduzione.

⁶ Le due redazioni si corrispondono.

⁷ È stampato *ibid.*, cap. 47, senza varianti notevoli; tuttavia il ms., dopo l'ultima parola che leggesi nell'ed., aggiunge un periodo che si dà qui per intero. Verso la metà del capitolo nel ms. comincia il f. xj r.^o.

⁸ Non vi sono varianti notevoli tra le due redazioni.

¹ XLIIII *De terris mensurandis et officialibus constituendis*

Item statutum est et ordinatum ² *quod omnes terre et possessiones* ³ *alexandrie et tocius districtus mensurentur et debeant mensurari* ⁴ *et ipsis m[en]suratis ponantur in scriptis Incipiendo m[en]sura[m] siue facere mensurari. in terris villarum et locorum sitis in capite marche et sic venie[n]do versus ciuitatem ita quod possessiones uillarum et locorum primo mensurentur postea ciuitas faciendo fieri dictam mensuram continue donec mensurate fuerint Incipiendo et continuando mensuram per omnia et singula quarteria vno et eodem tempore et quod ad dictas mensuras faciendas in quolibet loco debeat superesse vnus de familia potestatis uel capitanei uel Iudicis presidentis officio registorum. que mensura Incipiatur si et quando placuerit potestati seu officiali presidenti ut supra* ⁵ *vna cum ancianis et in quolibet quarterio sint et mensurent continue III^{or} mensuratores ad* ⁶ *minus et teneantur dicti mensuratores facere scribi quantitatem alborum grossorum (sic) que (sic) invenerint tam in Insulis quam in nemoribus ita quod possint exstimari Et insule minute scribantur per se et grosse per se*

¹ Di questo capitolo è stampata *ibid.*, cap. 49, solo una piccolissima parte.

² Ed.: *et ordinatum est.*

³ Ed.: *possessiones et terre.*

⁴ Ed. agg.: *ad voluntatem domini Potestatis et quam citius commode poterit secundum formam capituli inferius denotati.* Nell'ed. termina il capitolo e la pag. clv.

⁵ Segue cancellato *ut.*

⁶ Ms.: *mensuratores ad mensuratores ad.*

XLV de Eodem facto ¹

(Stampato *ibid.*, pag. CLVI, cap. 50).²

XLVJ de Re manifestata in registro videantur
posita Instrumenta et Jura pertinentia rej ³

(Stampato *ibid.*, cap. 51).⁴

XLVIJ de Eodem ⁵

(Stampato *ibid.*, cap. 52).⁶

XLVIJ de Eodem ⁷

(Stampato *ibid.*, cap. 53).⁸

XLVIIIJ de arbitrio potestatis et ut litera ⁹ capitulj
Intelligatur sicut Jacet

(Stampato *ibid.*, cap. 54).¹⁰

L vt omnes simul habitantes dent vnum Regist[r]um ¹¹

(Stampato *ibid.*, cap. 58).¹²

¹ Ed.: *Quomodo possessiones et terre debeant mensurari.*

² Non vi sono varianti di grande importanza tra l'ed. e il ms. Solo da notarsi che ove l'ed. ha " *potestas* „ e il verbo al singolare, il ms. ha " *potestas et anç[iani]* „ col verbo al plurale. Nel principio del capitolo, nel ms., incomincia il f. xj v.º.

³ Ed.: *Si quis tenet aliquam possessionem alicuius debitoris.* (Cfr. l'introduzione).

⁴ Per un errore dell'ed., cfr. l'introduzione.

⁵ Ed.: *Vt res manifestate in registro videantur posita instrumenta et iura pertinentia rei.*

⁶ Le due redazioni si corrispondono, salvo nel titolo, pel quale cfr. l'introduzione.

⁷ Ed.: *Quod aliquis debeat ponere ad extimum vsque in quantitatem soldorum quinque.* (Cfr. l'introduzione).

⁸ Per le varianti cfr. l'introduzione.

⁹ Ed. agg.: *cuiuslibet.*

¹⁰ Non vi sono varianti notevoli tra le due redazioni.

¹¹ Ed. agg.: *et de penis contrafacientium.*

¹² Per le varianti e gli errori delle due redazioni cfr. l'introduzione. Il ms. aggiunge in fine: " *de quibus bonis teneatur dare regist[r]um simul cum predictis ut supra* „. Nel principio del capi-

LJ *De Penis non ponencium credita uel male ponencium*
(Stampato *ibid.*, pag. CLVII, cap. 59).¹

LIJ *De specificandis Rebus per se*
(Stampato *ibid.*, cap. 60).²

LIIJ *de penis allegancium contra Intellectum statulj*
(Stampato *ibid.*, cap. 62).³

LIIIJ⁴
(Stampato *ibid.*, pag. CLVIII, cap. 63).⁵

LV *de his qui non dederint Regist[r]um in illo loco⁶*
quo alia vice
(Stampato *ibid.*, cap. 64).⁷

LVJ *ut creditor possit⁸ integrum debitum quod*
minus exstimauerit transactis sex mensibus
(Stampato *ibid.*, cap. 66).⁹

tolo, nel ms., incomincia il f. XIJ r.^o. I capitoli 55, 56, 57 dell'ed. mancano nel ms.

¹ Non vi sono varianti notevoli tra le due redazioni. Per un errore dell'ed. cfr. l'introduzione.

² Non vi sono varianti notevoli. Alla fine del capitolo, nel ms., termina il f. XIJ r.^o.

³ Per un' omissione del ms. cfr. l'introduzione. Alla fine del capitolo, nell'ed., termina la pag. CLVII. Il cap. 61 dell'ed. manca nel ms.

⁴ Manca nel ms. il titolo, che leggesi nell'ed.: "*Quod supradicta scripta in vltima die termini intelligantur esse data* „.

⁵ Non vi sono varianti notevoli.

⁶ Ed.: *quarterio*.

⁷ Le due redazioni si corrispondono.

⁸ Ed. agg.: *petere*.

⁹ Per un errore dell'ed. cfr. l'introduzione.

¹ LVII *De Penis mutancium qualitatem possessionum et
minorem quantitatem ponencium*

*Item statutum et ordinatum est quod si quis manifesta-
uerit in suo Regist[r]o habere in aliquo ² loco Rasicium ³
uel gralam ⁴ uel siuotum ⁵ uel gerbum ⁶ uel meçanam ⁷
et ⁸ sit terra culta conueniens uel pratum uel insula grossa
siue i[n]uestita de arboribus Intelligatur tantam fraudem
comixisse in quantum minus ⁹ est estimata quam estimata
fuisset si non dixisset Rasicium siuotum ¹⁰ uel glariam ¹¹
uel paduum ¹² uel gerbum uel mecanum ¹³ uel ¹⁴ quantum
plus sunt estimate res consimiles in illa ¹⁵ contrata*

LVIII *De Eodem*
(Stampato *ibid.*, cap. 68). ¹⁶

LVIII *de arbitrio potestatis e[t] Judicis presidentis officio
regist[r]i et de condemnacionibus exigendis*
(Stampato *ibid.*, pag. CLIX, cap. 69). ¹⁷

¹ Stampato *ibid.*, cap. 67, però vi sono numerose varianti, perciò si dà per intero.

² F. XII r.º.

³ Ed.: *rassicium*.

⁴ Ed.: *glaream*.

⁵ Ed.: *smotum*.

⁶ Ed.: *zerbum, vel pasuum*.

⁷ Ed.: *mezanum*.

⁸ Ed. agg.: *si*.

⁹ Ed. agg.: *res*.

¹⁰ Ed.: *smotum*.

¹¹ Ed.: *glaream*.

¹² Ed.: *pasuum*.

¹³ Ed.: *mezanum*.

¹⁴ Ed. agg.: *tantum plus*.

¹⁵ Ed. agg.: *quantitate et*.

¹⁶ Per una lacuna nel ms. cfr. l'introduzione.

¹⁷ Per gli errori del ms. e dell'ed. cfr. l'introduzione. Verso la metà del capitolo nell'ed. comincia la pag. CLIX, e verso la fine nel ms. il f. XII r.º.

¹ LX *De penis emencium et mutuancium facto registro* ²

Item statutum et ordinatum ³ *est* ⁴ *quod si datis scriptis regist[r]i aliquis prestiterit denarios alicuj uel emerit possessionem aliquam* ⁵ *completo Regist[r]o* ⁶ *teneatur soluere* ⁷ pro possessione illa empta uel acquisita et eximatur de Regist[r]o venditoris et ponatur super regist[r]o emptoris. Ita quod notarij qui de ipsa emptione instrumentum fecerint teneantur significare potestatj et Notarijs campanilis ut diminucio (et addicio) fieri possit de suma vendentis et addicio emptorj

⁸ LXJ

Item statutum et ordinatum est quod si quis occupauerit uel accepit uel detinet aliquas possessiones que non sunt uel non fuerunt posite in Regist[r]is preteritis sicut debebant. que possessio debebat illa de causa uel alia venire in comune alexandrie. dominus. potestas uel Judex qui preerit officio Registrorum et quilibet

¹ È stampato *ibid.*, pag. CLIX, cap. 70, ma le due redazioni sono sostanzialmente diverse, perciò si dà per intero.

² Ed. agg.: *de eo quod non possuerunt in registro.*

³ Ed. agg.: *et reformatum.*

⁴ Ed. agg.: *per consilium generale ad quod additi sunt ducentum viri consules societatum. Guide, Confalonerij factum per predictum Dominum Potestatem in palatio nouo comunis Alexandrie die Jouis 15^o Februarij quod ponatur in predictis capitulis et ordinamentis registri si non est vt infra, videlicet.*

⁵ Ed.: *aliquid.*

⁶ Ed. agg.: *de eo quod non posuisset in registro quoad*

⁷ A quanto segue, fino alla fine del capitolo, l'ed. sostituisce: *“ fodrum, et quod debet dare comuni pro pena de qualibet libra soldos quinque, et accusatori soldos quinque, et quilibet possit accusare et teneatur priuatus. Saluis omnibus capitulis et ordinamentis factis super registro lectis in presenti consilio ”.*

⁸ Quanto segue manca nell'edizione.

eorum teneantur et debeant ipsas res omnes facere venire et peruenire ipsorum Jure in comune alexandrie et ipsi . dominus . pōtestas et Judex teneantur et debeant predictas possessiones inquirere et inquire facere et ipsas in comune facere peruenire res que si non fecerint ipso Jure et facto amittant de suo salario pro quolibet libras .i. de quibus Comune ipso Jure et facto sit absolutum et teneantur non audire aliquem allegantem seu dicentem uel postulantem aliquid contra predicta non obstantibus aliquibus statutis uel or[dinamentis] factis uel faciendis contra loquentibus que in hac parte sint cassa irita et nullius ualoris nisi per comune alexandrie esset al[i]cuj de aliquibus Rebus et possessionibus Jus datum uel concessum quouis modo

¹ LXIJ

Item statutum et ordinatum est [quod] omnes persone alexandrie et districtus et omnes alie persone collegia et uniuersitates de quibus supra ordinatum est quod debea[n]t Regist[r]a facere teneantur et debeant cum dabunt scripturas suorum regist[ro]rum obligare expresim Notarios qui Recipient ipsas scripturas Recipientj (*sic*) e[t] stipulantj (*sic*) Nomine et vice comunis et omnes Res et bona que et quas posuerunt in suo Regist[r]o ita quod perpetuo ipsj comuni teneantur obligata pro fodris taleis et aliis honeribus ipsius comunis sustinendis et omnia fodra et si[n]gula bona fructus Reditus et prouentus ex dictis bonis percipiendis cuiuslibet singularis persone colegio et uniuersitate posita in Regist[r]o sint ipso Jure et ex nunc esse Jntelligentur obligata expresse comuni alexandrie pro fodris taleis et aliis honeribus

¹ F. XIIJJ r.º.

per ipsum comune imponendis et in fine cuiuslibet scripti ponantur ut Infra que omnia bona suprascripta obligo ad soluendum fodra et alia honera comuni alexandrie perpetuo et vobis officialj Recipientj nomine et vice comunis obligo ipsa bona . et Notarius siue officialis deputatus ad Recipiendum scripta . si aliter quam supra scriptu[m] est scripturas regist[r]i a quolibet Receptis pena librarum . x terdonensium puniatur Ratis nichilominus supradictis obligationibus manentibus

LXIIJ

Jtem statutum est quod quilibet debeat Nominare et ponere in scripto suo insulas et nemora quas habet specificando et denotando utrum sint minute uel grosse denotando si sunt in uiminis galobolis palis cantariis castanis uel trabibus ita quod possint extimari per estimatores ad hoc eligendos et si aliter posite fuerint habeantur pro celatis

LXIIIJ

Jtem statutum et ordinatum est quod omnes et singule persone et vniuersitates teneantur et debeant dare scripta Registorum suorum in formam instrumentorum publicorum clare et aperte aponendo in quolibet scripto nomen Notarii qui ipsum scripxit et aliter Notarius (de)deputatus ad ipsa recipienda incur[r]at penam (Incurat) solidorum xx terdonensium pro quolibet Regist[r]o si aliter accipiet

¹ LXV

Jtem statutum et ordinatum est quod quelibet persona que habet uel tenet uel possidet aliquas terras uel possessiones de quibus siue pro quibus debet uel

¹ F. XIIIJ v.º.

ussus est Reddere uel redit fictum censum uel quartum uel aliam decimam perpetuo alicuj persone vniuersitatj ecclesie uel loco Relligioso uel alicuj clerico uel ecclesiastice persone teneatur et debeat ipsam terram uel possessionem in suo scripto seu Regist[r]o Nominare et ponere eo modo et forma quo et qua ponit suas proprias seu ponere tenetur denotando etiam in ipso scripto id quod redit siue Redere tenetur et cui siue quibus ad hoc ut Jus quod habet in ea congrue exstimari possit et debeat per estimatores eligendos que si non obseruabit ipso Jure cadat a Jure quod habet in ipsis Rebus et nichilominus estimum ipsarum rerum et possessionum reducatur ad summam ipsius qui eam celauerit Et predicta locum non habeant si ille qui tenet et possidet possuisset tamquam proprias in suo Regist[r]o siue scripto uel alius et mensuratores teneantur ipsas possessiones et terras mensurare et in scriptis Redigere

LXVJ

Jtem statutum et ordinatum est quod si aliqua persona de alexandria uel districtu seu aliunde habet Jura seu aquisiuerit contra aliquam personam de alexandria uel districtu ab ann[is] xx citra denegetur ej Jus per potestatem alexandrie et alias (*sic*) magistratus et debitores sint ipso Jure a debito liberatj et ab obligatione nisi ipsa Jura possuerit in Registro alexandrie et pro ipso fodra soluerit et honera sustinuerit comuni alexandrie eo modo quo ponunt et ponere tenentur ciues alexandrie et ad hoc admoneantur ciuitates et loca ad Instanciam et vicinos et domi stantes e[t] publicentur per alexandriam et districtum

1 LXVIJ

Jtem statutum et ordinatum est quod quelibet persona que posuerit in suo Regist[r]o se Jus habere in aliqua possessione que detineatur ab aliqua persona et vniuersitate teneatur et debeat dicere ubi est ipsa possessio et a qua detinetur et quod Jus habet et denotare consortes duos ad minus . et interim non possidens Rem immobilem quam posuit in suo Registro . pro ipsa Regist[r]um soluere non teneatur . set ipse possidens pro Re immobilij Regist[r]um soluere teneatur . donec possiderit . et quando possidere desierit ponatur in Regist[r]o aquirentis . possessionem eidem Regist[r]o desine[n]tis possidere eximatur et possessor pro ipsa Re Regist[r]um soluere teneatur

LXVIJ

Jtem statutum et ordinatum est quod si vi fluminis tota Rupta uel perempta fuerit possessio que possita fuerit in Regist[r]o alicui[us] tollatur de Regist[r]o illius et pro ea sic perempta minime soluere teneatur regist[r]um . et si per aluuiionem uel alio modo alij inuenientur ad]ecta uel ad]uncta addatur et ponatur in Regist[r]o eius cui acruit secundum qualitate[m] et quantitatem tam ipsius possessionis que modo predicto acruerit quod notificare teneatur ille cui² perempta est potestatj uel Judicj presidentj officio Registrorum . si uoluerit se liberare a soluendo Regist[r]um pro ipsa possessione sic perempta

¹ F. xv r.º.

² Segue cancellato: *acruerit*.

LXVIIIJ

Jtem statutum et ordinatum est quod quelibet persona alexandrie et districtus actu teneatur et debeat omnia bona mobilia et immobilia que habet in alexandria et districtu ponere in Regist[r]o secundum modum et formam capitulorum precedencium et si sum[m]a eius Regist[r]i non as[c]enderit ad quantitatem librarum v. teneatur quecumque persona habens minus estimi dictarum librarum v uel nullum estimum ¹ quia bona non habeat ponere et se scribi facere in estimio et Regist[r]o per libras v et pro ipsis soluere comuni alexandrie et aliter audientia in agendo et defende[n]do totaliter denegetur (per) et pro ciue non habeatur

LXX

Jtem statutum et ordinatum est quod si quis ciuis et mercator alexandrie possuerit in suo Regist[r]o se dare debere aliquam pecunie quantitatem ocaxione mercadancie alicuj ciuj alexandrie uel forensi tamdumdem detrahatur de summa suj Regist[r]i et suo valentj marcancie quantum dixit se dare debere dummodo probaret legitime se tantum dare debere ocaxione mercadancie quantum posuit dare debere. et ultra predictas probationes pro euitandis fraudibus teneatur et debeat Jurare. debitor[i] se tantum dare debere et creditor tantum recipere debeat (*sic*) similiter Jurare quod Juramentum creditoris Recipiatur per officiales locj siue ciuitatis in qua habitat creditor et de dicto Juramento constet per publicum Instrumentum et si fiat legitima probatio de qua supra fit mencio

¹ F. xv v.o.

sum[m]arie et de plano non curato de presencia ¹ sindicj comunis Coram potestate uel officialj presidentj officio Registrorum et hoc capitulum sit precissum et Robur obtineat alquo alio capitulo superiorj uel inferiori non obstante

LXXJ

Jtem statutum et ordinatum est [quod dominus potestas] et eius Judices et milites et Judex qui preerit officio Registrorum. teneantur et debeant atendere et obseruare et executionj mandare ²

¹ Segue cancellato: *singularj*.

² Termina il f. xv v.º, il resto manca